



**Spettabile**  
**Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il**  
**Sistema Idrico**  
Piazza Cavour 5  
20121, MILANO

Alla cortese attenzione di:

**Ing. Guido Bortoni**  
Presidente  
[presidenza@autorita.energia.it](mailto:presidenza@autorita.energia.it)

**Dott. Alberto Biancardi**  
Componente Collegio

**Dott. Luigi Carbone**  
Componente Collegio

**Dott. Rocco Colicchio**  
Componente Collegio

**Prof.ssa Valeria Termini**  
Componente Collegio

[collegio@autorita.energia.it](mailto:collegio@autorita.energia.it)

**e p.c. Spettabile**  
**Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.**  
Viale Maresciallo Pilsudsky 92  
00197, ROMA

Alla cortese attenzione di:

**Dott. Francesco Sperandini**  
Presidente e Amministratore Delegato

[francesco.sperandini@gse.it](mailto:francesco.sperandini@gse.it)

Milano, 29 luglio 2015

Prot. 228/2015

**Oggetto: Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU)**  
**Definizione e ambito applicativo**

Gentili Signori,

come noto, la definizione di Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU) è contenuta nell'articolo 2, comma 1 lettera t) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 che così recita:

*“t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”.*

Tale Decreto, che attua la direttiva europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, stabilisce un quadro di **misure** volte al **miglioramento dell'efficienza degli usi finali** dell'energia sotto il profilo **costi** e **benefici** tra le quali quelle necessarie a **eliminare le barriere** e le imperfezioni esistenti sul mercato **che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia**.

L'importanza di **promuovere la massima diffusione dell'efficienza energetica** e, soprattutto, **dell'autoconsumo**, è stata recentemente ribadita dalla **Commissione Europea**, nella recente comunicazione al Parlamento Europeo e alle principali istituzioni comunitarie (“Delivering a New Deal for Energy Consumers” - Brussels, **15.7.2015** - COM(2015) 339 final).

In particolare, nell'allegato alla suddetta comunicazione, “Best practices on Renewable Energy Self-consumption”, la Commissione, nel ribadire l'importanza di promuovere l'autoconsumo, ha statuito che:

- è **necessario favorire l'autoconsumo da fonti rinnovabili** e i **sistemi di autoconsumo**
- il modello di **autoconsumo** può aprire **nuove opportunità** soprattutto alle **PMI** che generalmente pagano prezzi elevati dell'energia elettrica, permettendo loro di **controllare sempre la bolletta energetica**
- gli **oneri di rete** devono essere calcolati secondo un sistema equo, che sia **“cost reflective”** e che contribuisca a **sostenere il raggiungimento degli obiettivi sull'efficienza energetica e sull'energia prodotta da fonti rinnovabili**.

In questo quadro (e alle luce di quanto sopra) si inserisce (e deve essere letta) la Deliberazione 578/2013/R/eel –Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).

Essa, come noto, prevede (articolo 1.1, lettera ii)) che un sistema, per esser riconosciuto come SEU, debba essere **direttamente connesso all'unità di consumo del cliente finale**.

La medesima Deliberazione individua l'**unità di consumo** in quell'**insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva**. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'**insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze** qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su **particelle contigue**. Il predetto insieme può anche coincidere con un **insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale** a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono **unità immobiliari** localizzate su particelle catastali contigue in un **unico sito produttivo** e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;

- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di **un unico prodotto finale e/o servizio**.”

La Deliberazione introduce il concetto di **unità immobiliare** (sconosciuto al D.Lgs. n. 115/2008), rinviando, per la sua definizione alle norme in materia catastale e aggiungendo che essa deve avere una “*propria autonomia funzionale e reddituale*”. A sua volta, la disciplina catastale (art. 2 del DM n. 28/1998) stabilisce che l'unità immobiliare “è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un **insieme di fabbricati** ovvero da **un'area**, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta **potenzialità di autonomia funzionale e reddituale**”.

Con nota dello scorso 11 marzo, assoRinnovabili dimostrava come la citata **Deliberazione**, con l'individuazione dell'“unità di consumo” avesse **ampliato la categoria** dei sistemi qualificabili come **SEU**, **ammettendo** esplicitamente che **un sistema** in cui sia presente **un unico impianto di produzione di energia connesso al diverso cliente finale**, possa essere qualificato come **SEU** anche nelle ipotesi in cui il **cliente finale** sia costituito **da realtà composite nelle quali sia presente una pluralità di impianti per il consumo**.

Nondimeno, recentemente, l'Autorità, facendo leva sul concetto di “unità immobiliare”, è giunta a conclusioni diametralmente opposte, restringendo la categoria dei sistemi qualificabili come SEU.

In particolare, l'Autorità (si veda la presentazione predisposta dall'Autorità in occasione dei seminari di approfondimento sui SSPC del 11 e 18 giugno u.s.) vorrebbe escluse dalla categoria dei SEU strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati le quali, al contrario, sono le strutture tipiche in cui un SEU è configurabile e che auspicano di poter essere qualificate come tali per raggiungere gli obiettivi di efficientamento e di riduzione del prezzo dell'energia elettrica, come indicato dalla Commissione europea.

La tesi dell'Autorità (che assoRinnovabili non condivide) può essere riassunta come segue:

- nelle strutture complesse sopra menzionate sono in astratto individuabili due o più immobili;
- di tali immobili, solo alcuni potrebbero essere classificati come “unità immobiliari” perché soddisferebbero il requisito della “destinazione alla realizzazione di un unico prodotto finale e/o servizio”: prendendo ad esempio un centro commerciale, gli immobili/“unità immobiliari” sarebbero solo le parti comuni (atrii, corridoi, rampe mobili, ascensori, servizi igienici ecc.);
- dei medesimi immobili, altri, al contrario, non potrebbero essere classificati come “unità immobiliari” perché non soddisferebbero il requisito della “destinazione alla realizzazione di un unico prodotto finale e/o servizio”: prendendo sempre ad esempio un centro commerciale, gli immobili/non “unità immobiliari” sarebbero gli esercizi commerciali presenti nel centro commerciale (negozi, bar, ristoranti ecc.);
- solo le strutture in cui sono presenti esclusivamente “unità immobiliari” destinate alla produzione di un unico bene o alla fornitura di un unico servizio sono identificabili come unica “unità di consumo” e quindi, possono dar vita (in presenza degli altri requisiti) a un SEU;

- al contrario le strutture complesse (ad esempio i centri commerciali) in cui sono compresenti “unità immobiliari”/unità di consumo e altri immobili, non potrebbero essere identificabili come unica “unità di consumo” e quindi, non potrebbero dar vita a un SEU;
- tali strutture potrebbero, semmai, essere definite come Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC).

assoRinnovabili ribadisce quanto già esposto nella nota dello scorso 11 marzo e cioè che gli immobili presenti nelle strutture complesse citate partecipano tutti alla fornitura di un unico medesimo servizio (o alla produzione del medesimo bene); essi, quindi, sono tutti classificabili come “unità immobiliari” che, insieme, compongono un’unica “unità di consumo”.

Portando nuovamente l’esempio del centro commerciale, il servizio (unico) cui partecipano esercizi commerciali e parti comuni consiste nel concentrare in un unico spazio un considerevole numero di attività commerciali, così da offrire al consumatore un’ampia gamma di beni e servizi cui accedere senza compiere lunghi spostamenti.

Giova, peraltro, precisare che gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali, **non hanno autonomia alcuna rispetto ai centri commerciale stessi**: l’esercizio sorge solo in quanto ha la possibilità di sfruttare l’avviamento garantito dalla presenza del centro commerciale e, a contrario, la chiusura del centro commerciale non potrebbe che comportare la chiusura dell’esercizio, sia per ragioni di natura contrattuale che, soprattutto, per ragioni di natura economica, venendo meno la clientela.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli esercizi commerciali presenti negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle fiere. A miglior conferma di quanto esposto, si osservi che, in queste ultime, bar e ristoranti restano chiusi quando non ci sono manifestazioni fieristiche in corso.

Tanto premesso, **assoRinnovabili chiede che l’Autorità in indirizzo confermi che la Deliberazione 578/2013/R/eel debba essere letta nel senso di ammettere che un sistema in cui sia presente un unico impianto di produzione di energia connesso al diverso cliente finale, possa essere qualificato come SEU anche nelle ipotesi in cui il cliente finale sia costituito da strutture complesse (centri commerciali, aeroporti, ospedali, condomini, ecc.) nelle quali siano presenti più unità immobiliari finalizzate a fornire il medesimo servizio (ad esempio gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali) le quali compongono un’unica unità di consumo.**

Questa interpretazione è la sola legittima poiché compatibile con la norma primaria (D.Lgs. n. 115/2008) e con la disciplina europea che hanno di mira a promuovere (e non a frustrare) l’efficienza energetica e l’autoconsumo.

Tra l’altro, il SEU con cliente finale costituito da una struttura complessa altro non è che un sistema di autoconsumo analogo, per configurazione, ad altri che la regolazione già ammette.

Ad esempio, lo Scambio Sul Posto (SSP) che, analogamente al SEU, prevede l’esistenza di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili la cui energia prodotta viene utilizzata da **un unico cliente finale** che non è escluso sia costituito da una struttura complessa nel senso sopra descritto.

L'Associazione ritiene che la nozione di "cliente finale", ai fini dell'attività di regolazione, specie per istituti del tutto simili (che in alcuni casi coincidono -basta pensare alla qualifica automatica dei sistemi in SSP come SEU-) debba essere univoca e non debba prestarsi a interpretazioni diverse (estensive o restrittive) a seconda delle esigenze contingenti.

Infine, con riferimento all'assunto secondo cui le strutture complesse sarebbero, semmai, classificabili come SDC, si segnala che attualmente tali sistemi non possono essere realizzati in quanto si attende che l'Autorità provveda al completamento del relativo quadro regolatorio, dando seguito al DCO 644/2014/R/eel. Com'è noto, i SDC di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale già nel 2011 (articolo 38, comma 5 del Decreto Legislativo 93/2011) e sono configurazioni che, adeguatamente disciplinate, consentirebbero un ulteriore sviluppo della generazione distribuita.

**In conclusione, assoRinnovabili paventa il rischio che, se l'Autorità non muta l'orientamento ostile nei confronti dei Sistemi Efficienti di Utenza, i soggetti interessati si "stacchino" dalla rete elettrica (come del resto è accaduto nel settore della telefonia), con ogni prevedibile conseguenza sul sistema elettrico.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

**Agostino Re Rebaudengo**

Presidente assoRinnovabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agostino Re Rebaudengo".